Argomento	Accertamenti sanitari > Invalidità civile	
Titolo	Richiesta di accertamento dell'invalidità civile	
Descrizione del Servizio	L'accertamento dell'invalidità civile dà alla persona che presenta una disabilità il diritto a ricevere benefici economici e ad accedere alle seguenti prestazioni riabilitative: • fisioterapia; • ausili, protesi ed ortesi; • prestazioni termali; • esenzione ticket sui farmaci di fascia A e sui farmaci di fascia H; • analisi di laboratorio; • visite specialistiche.	
	L'accertamento viene effettuato da apposita Commissione Medica per l'invalidità civile situata presso l'ASL di residenza, integrata da un medico dell'INPS (articolo 20, comma 1, Legge n. 102 del 3 agosto 2009). L'accertamento dell'invalidità civile, in base all'età della persona con disabilità, ha lo scopo di valutare la presenza dei seguenti aspetti: Per i minori di anni 18, si tiene conto delle «difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età». Per le persone comprese nella fascia d'età 18-64 si considera la riduzione della «capacità lavorativa» di almeno un terzo (1/3). La «capacità lavorativa» è intesa in senso generico, in quanto viene considerata in astratto, come fatto potenziale e come parametro medio e non presuppone che la valutazione sia effettuata in concreto sulle abilità della persona. Si differenzia, inoltre, dalla «capacità lavorativa specifica», adoperata come parametro valutativo degli enti previdenziali per valutare le abilità dei lavoratori che tiene conto dell'incidenza della riduzione della capacità lavorativa sull'attività effettivamente svolta. Per le persone ultrasessantacinquenni si tiene conto delle «difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età». La Commissione Medica per l'invalidità civile, in cui è espresso l'esito dell'accertamento attraverso una percentuale calcolata sulla base di criteri medico-legale e delle apposite tabelle ministeriali. Si legga la scheda sulle percentuali dell'invalidità civile. Attenzione: La Commissione Medica della ASL, in base alle proprie valutazioni, può riconoscere all'interessato, oltre che un'invalidità civile pari al 100%, anche l'«impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore», oppure la «necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita». In questo caso, l'interessato ha diritto all'erogazione dell'«indennità di accompagnamento». Durante la visita l'interessato può farsi assistere dal proprio medico di fiduci	
Requisiti	Possono presentare domanda per accedere alla visita di accertamento dell'invalidità civile tutte le persone che presentano una disabilità, senza vincolo di età.	
Ambito territoriale	Nazionale	
Dove rivolgersi	Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, l'interessato deve recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo che indichi i dati anagrafici, il codice fiscale, l'esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi. Il medico compila il certificato online e lo inoltra all'INPS attraverso il servizio dedicato, stampando una ricevuta completa del numero univoco del certificato della procedura	

	attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all'interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all'atto della visita medica.
	Per la presentazione della domanda d'invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.
	Per le revisioni sanitarie (articolo 25, comma 6-bis, legge 114/2014) non occorre recarsi dal medico certificatore, per produrre il certificato medico introduttivo, e non deve essere presentata la domanda in quanto la convocazione a visita spetta all'INPS.
	Per ulteriori informazioni si veda: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/accertamento-sanitario
Documentazione	Al momento della visita di accertamento, la persona interessata deve esibire la seguente documentazione:
	 la ricevuta del certificato medico consegnata dal medico di medicina generale; la documentazione sanitaria in originale o in copia conforme.
	Con il riconoscimento dell'invalidità civile superiore al 74% sono previsti dei benefici economici che vengono denominati «assegni», «pensioni» o «indennità». Leggi la scheda contributi economici per le prestazioni dell'invalidità civile.
Procedura	Invalidità civile: procedura per il riconoscimento (laleggepertutti.it)
Fonti Normative	Legge n. 102 del 3 agosto 2009, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, «Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante». Legge n. 118 del 30 marzo 1971, «Conversione in legge del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili» Legge n. 328 dell'8 novembre 2000, «Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994, «Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici» Legge n. 508 del 21 novembre 1988, «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti» Legge n. 18 del 11 febbraio 1980, «Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili» Legge n. 118 del 30 marzo 1971, «Conversione in legge del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili» Legge n. 381 del 26 maggio 1970, «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti» (collegamento a sito esterno). Legge n. 66 del 10 febbraio 1962, «Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili» Costituzione della Repubblica italiana, Articolo 38
Altre informazioni	
Fonte ufficiale	https://www.handylex.org/invalidit-agrave-civile-ricorsi-e-domande-di-accertamento/ Tutti i Diritti Umani per Tutti e Tutte (cpaonline.it)
Autore	Francesca Duranti

Data	28/07/2022
	scheda in fase di aggiornamento